

CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

SCRITTURA PRIVATA

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI COMPONENTE E
DI SUPPLENTE, IN QUALITÀ DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA,
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141 BIS DEL R.D.
635/1940, TRIENNIO 2022-2024.**

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ... (...) del mese
di ... presso la Residenza Municipale del Comune di
Ladispoli con sede in Piazza G. Falcone n° 1 00055
Ladispoli (RM)

TRA

Comune di Ladispoli (Roma) con sede in Ladispoli (RM)
Piazza G. Falcone, C.F. 02641830589, P.IVA 01093441002
rappresentato dalla Dott.ssa Sabrina Bodò, nata a ...
il ... C.F. ..., nel ruolo di Funzionario Responsabile,
nel seguito anche definita la «committente» e o il
"Comune"

E

l'Ing/Arch/Dott....., nato a ... il ... ,
cittadinanza....., residente in , Via
n., C.F. ..., (e nel seguito anche
definita la «Parte» o il "Professionista"

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione comunale trovandosi tuttora a svolgere la propria attività istituzionale nel settore del Pubblico Spettacolo non ha reperito la disponibilità, al proprio interno, di figure professionali di esperto in ..., idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

Per assicurare detta attività si è reso, quindi, necessario procedere ad un incarico di collaborazione ad esperti del settore, stante l'assenza all'interno della dotazione organica del comune di Ladispoli del personale di alcuna qualifica o grado in possesso dei necessari requisiti di studio, culturali e professionali o di competenze specifiche;

In tal senso si riscontrano quelle condizioni di temporaneità ed eccezionalità, da intendere come straordinarietà, che sottendono alle specifiche ragioni giustificative di carattere tecnico ed organizzativo e che consentono di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro (art. 2 e 36 del D.lgs 165/2001);

Il rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.c. si concretizza in una prestazione di opera

continuativa e coordinata, "prevalentemente" personale, anche se non a carattere subordinato, con la precisazione che tra le parti venga definito l'oggetto dell'incarico e vengano assicurati gli aspetti di autonomia, coordinamento e continuità;

Visto il Cig n° ZA932E4CDA;

Tutto ciò premesso e considerato:

Preso atto che l'art. 6 della legge 30/2003 (c.d. legge Biaggi), così come l'art. 1, comma 2, del D.lgs 276/2003 di attuazione non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per i loro personale;

Che la legge 10.12.2014 n.183 concernente il riordino della disciplina del rapporto di lavoro prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali;

Che il Comune di Ladispoli rientra nell'elenco delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31.12.2009 n.196, trattandosi di amministrazione locale;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il quale il Comune, per le esigenze cui non può far fronte con persone in servizio, può conferire incarichi individuali con contratti di collaborazione;

Visto il regolamento comunale per il conferimento di

incarichi ad esperti esterni all'amministrazione,
approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 11/03/2008
e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n.
24 del 10/02/2009 e dato atto che l'incarico oggetto
della presente determinazione esula dalla disciplina del
citato regolamento, trattandosi di incarico conferito per
adempimenti obbligatori per legge;

Visto che il Comune di Ladispoli ha inteso affidare
l'incarico di componente supplente, all'interno della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo ad un membro esperto in ... e che a seguito di
avviso di selezione di evidenza pubblica, sono stati
individuati per l'attribuzione dei suddetti incarichi
rispettivamente il ... e ..., in possesso dei necessari
titoli professionali e con adeguato curriculum per
svolgere l'incarico in oggetto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
29/06/2012 avente ad oggetto "Individuazione degli organi
collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali - art. 96 del D.Lgs. 267/2000";

Considerato che si rende necessario procedere a
disciplinare e regolare i rapporti tra le parti come
sopra costituite;

Preso atto che è stata acquisita, ai sensi della Legge

190/2012 e ai sensi dell'art.20 c.1 del D.Lgs. n.39/2013,
dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza di
una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di
cui alle stesse norme e che l'incaricato conferma
integralmente con la stipula del presente contratto;

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,
tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida all'.../P.I. ... l'incarico di
componente effettivo/supplente della Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui
all'art. 141 bis del R.D. 635/40 recante "Regolamento di
Esecuzione al T.U.L.P.S.".

L'attività richiesta al professionista dovrà essere
prestata presso il Comune di Ladispoli e/o presso il
luogo di pubblico spettacolo individuato dal proponente
la pratica all'Ente, con l'osservanza delle date,
dell'orario e del luogo di convocazione della
Commissione, sino a conclusione dell'esame di tutti i
punti all'ordine del giorno comunicati.

Tale attività consiste nel partecipare quale esperto in ...
con specifica conoscenza della normativa in materia di
locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento nonché

di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, alle sedute che saranno convocate secondo le necessità al fine di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 nonché per le finalità di cui al D.M. 18/05/2007.

Il componente effettivo, in caso di impedimento, si impegna ad informare con congruo anticipo il componente supplente affinché possa essere garantito, in relazione allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, il legittimo funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 141-bis, comma 7, del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 635/40.

ART. 2 Termine dell'incarico

L'incarico avrà inizio al momento della sottoscrizione del presente disciplinare e terminerà il 31/12/2024.

ART. 3 Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico, da espletarsi personalmente, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme stabilite della legge e dai regolamenti del Comune di Ladispoli, con carattere di continuità delle prestazioni, tali da assicurare l'ordinaria gestione amministrativa della Commissione

Comunale Pubblico Spettacolo.

Il professionista potrà decidere in autonomia i tempi e le modalità di presenza ed esecuzione del servizio, fermo restando la massima collaborazione con il Comune in ordine alla presenza in commissione ed eventuali diversi organismi istituzionali.

La prestazione lavorativa verrà resa personalmente dal professionista, per quanto di competenza, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo professionista l'esecuzione della prestazione di servizio con l'osservanza delle date, dell'orario e del luogo di convocazione della Commissione, sino a conclusione dell'esame di tutti i punti all'ordine del giorno comunicati.

Il professionista non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni.

Le parti convengono e danno atto che il rapporto che si instaura con il presente contratto non è esclusivo talché il professionista è libero di prestare la propria attività sia autonoma che subordinata, anche a favore di terzi.

ART. 4 Compenso per l'incarico

Il corrispettivo dovuto per la partecipazione a ciascuna

seduta della Commissione di Vigilanza, indipendentemente dalla durata e dal numero di pratiche visionate nell'ambito della medesima, è fissato in € 51,64 oltre gli oneri di legge.

Il corrispettivo per la prestazione effettuata si intende onnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il professionista dovesse sostenere per l'espletamento dell'incarico.

La liquidazione delle prestazioni avverrà sulla base della documentazione presentata dal professionista, debitamente vistata dal Responsabile del servizio interessato, indicante l'esatta prestazione resa dall'incaricato nel periodo di riferimento.

ART. 5- Obblighi del professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista incaricato si obbliga ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarando, con la sottoscrizione del presente atto, di essere a conoscenza che il rapporto contrattuale si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni di cui al predetto art. 3 della L. 136/2010 vengano eseguite con modalità diverse da quelle prescritte dalla suindicata Legge e precisamente mediante bonifico su c/c

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.

ART. 6 Recesso e risoluzione

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può

avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai

sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si

riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno

del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti

ipotesi:

1) Accertamento di una evidente incapacità professionale

e/o organizzativa nell'espletamento dell'incarico;

2) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi

previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'incarico.

Il diritto di recedere dal contratto da parte del

professionista deve essere esercitato in modo da non

recare pregiudizio al Comune, dandogliene comunicazione

per iscritto, con un preavviso di 30 giorni.

ART. 7 Obbligo di riservatezza

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista

entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico

dovranno essere considerato riservato ed è fatto assoluto

divieto della loro divulgazione.

ART. 8 Registrazione ed oneri vari

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131, a cura e spese di chi ne abbia interesse.

Le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico dei professionisti senza possibilità di rivalsa.

ART. 9- Protezione dati personali

Il professionista, ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003, con la firma del presente atto, dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

ART. 10 Incompatibilità

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l'incaricato dichiara espressamente di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate al precedente comma.

ART. 11 Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione del presente disciplinare d'incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione al Tribunale di Civitavecchia.

ART. 12 Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

Per il Comune

Il Professionista